



Anche il fermo amministrativo di crediti del contribuente verso il Fisco deve conformarsi al principio di proporzionalità.

STUDI COLLEGATI
LINKED LAW FIRMS

ARGENTINA
Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
Rosario
Salta

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de Chile

CHINA
Beijing
Shanghai

COLOMBIA
Bogotá

CZECH REPUBLIC
Prague

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

INDIA
Mumbai
New Delhi

IRELAND

MÉJICO
Ciudad de Méjico

PANAMA
Ciudad de Panama

PERÙ
Lima

POLAND
Warszawa

UNITED KINGDOM
London

SWITZERLAND
Bern
Zurich

UKRAINA

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas

L'art. 69, comma 6 del R.D. n. 2440/1923 consente all'Amministrazione finanziaria di bloccare l'esecuzione di un rimborso di crediti fiscali del contribuente verso l'Erario, a fronte di contrapposte "ragioni di credito" dello stesso Erario verso il contribuente (c.d. fermo amministrativo).

Con la sent. n. 16/3/2012, la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso ha ritenuto illegittimo un provvedimento di fermo, adottato **dopo** quattro sentenze di merito favorevoli al contribuente, relative a cinque avvisi di accertamento dello stesso Ufficio emittente il fermo.

E ciò pur a fronte di sentenze non definitive, in linea con quanto già più volte affermato dalla Corte di Cassazione (sent. nn. 20526/2006 e 19078/2008).

Inoltre, i Giudici trevigiani hanno fatto leva sull'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997 che impone al Fisco di limitare il fermo in base alla "decisione della Commissione Tributaria", seppur non definitiva¹.

Hanno altresì ritenuto che l'uso del fermo non sia rimesso al mero arbitrio della Pubblica Amministrazione, ma vada da questa gestito con buon senso, considerando tanto l'importo delle pretese erariali, quanto la situazione patrimoniale del destinatario del provvedimento e l'attività dallo stesso esercitata.

La Commissione Tributaria ha recepito le conclusioni del T.A.R. del Lazio (sent. n. 11672/2009), secondo il quale l'azione amministrativa va esercitata con "seria ed equa proporzionalità, adottando a seconda delle situazioni, la misura più congrua".

I magistrati hanno, quindi, fatto riferimento anche al principio comunitario di proporzionalità, che esige di non adottare misure eccessive rispetto allo scopo da perseguire.

E tale è stato ritenuto il fermo di un credito del contribuente, a fronte di contrapposte

¹ La norma, invero, si riferisce al caso in cui "le ragioni di credito" erariale riguardino solo sanzioni. Ma è stata ritenuta espressione di un principio generale, applicabile per analogia anche alle imposte e relativi interessi, come affermato dalla dottrina.



pretese dell'Ufficio, **precedentemente** annullate dai Giudici tributari.

Il provvedimento appariva ancor più eccessivo, in assenza di pericolo circa la solvibilità del destinatario.

La sentenza ha, quindi, tutelato le giuste ragioni del contribuente e posto un freno all'esercizio illegittimo del potere di sospensione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

a cura di

Avv. Roberto Iaia

Avv. Giovanni Moschetti